

CARTA DEGLI STUDENTI

Liceo “G. Ferraris” - Taranto

3. DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Comitato studentesco

1. Il comitato studentesco è composto da:

- a) un rappresentante di classe (il più votato tra i due e, a parità di voti, il maggiore di età);
- b) gli studenti rappresentanti in Consiglio d'istituto;
- c) gli studenti eletti nella Consulta provinciale

e da nessun altro.

2. Il comitato nomina nel proprio seno un “portavoce” che lo rappresenti sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica. Il portavoce è revocabile in qualsiasi momento.

3. Il comitato studentesco può affrontare nelle sue riunioni qualsiasi argomento avente attinenza con la vita della scuola.

4. Quando il comitato studentesco esprime pareri o formula proposte al Consiglio d'istituto, il Presidente li inserisce all'ordine del giorno della riunione successiva alla data di ricezione, sempre che li abbia ricevuti in tempo utile.

5. Il comitato studentesco può riunirsi:

- a) in orario scolastico al massimo 4 volte all'anno, per la durata di 2 ore ad incontro;
- b) in orario pomeridiano, compatibilmente con la disponibilità delle strutture scolastiche.

6. Il portavoce inoltra richiesta di riunione al dirigente o a un docente suo delegato con un preavviso di almeno 3 giorni, fatte salve circostanze di natura grave ed eccezionale.

7. In occasione di imminenti manifestazioni, eccezionalmente ossia per non più di 2 volte in un anno scolastico, il comitato studentesco può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2, punto 4 del regolamento “Comportamento, infrazioni e sanzioni”, nelle forme da esso previste.

Art. 2 - Diritto di associazione

1. La Scuola garantisce il diritto di associazione degli studenti all'interno del Liceo, assecondando la costituzione di una o più associazioni con i diversi mezzi a sua disposizione.

2. Compatibilmente con la disponibilità di spazi, la Scuola mette a disposizione degli studenti un'aula nella quale possano svolgersi le riunioni della/e associazione/i da loro liberamente costituita/e.

3. Non possono costituirsi associazioni che rappresentino, di nome o di fatto, affiliazioni a gruppi partitici.

4. I rappresentanti delle associazioni studentesche incontrano periodicamente il dirigente scolastico per informarlo in merito alle attività programmate.

Art. 3 - Giornale

1. Gli studenti possono dare liberamente vita ad un loro giornale del Liceo. Il giornale è unico per tutto l'Istituto.

2. Caratteristiche di formato, struttura, periodicità del giornalino sono determinate dagli studenti liberamente, tenuto conto dei vincoli di economicità da discutere con il dirigente scolastico.

3. Il giornale è pubblicato a spese della scuola, con inserimento nel “Progetto editoria” del Piano dell'Offerta Formativa.

4. Il giornale è edito da una redazione strutturata in forme scelte dagli studenti, con l'unica condizione che al suo interno uno studente maggiorenne vi ricopra il ruolo di “direttore responsabile”.

5. Il direttore responsabile:

- a) rappresenta il giornale all'esterno della redazione;
- b) sottopone al dirigente scolastico o ad un suo delegato le bozze delle copie prima che vadano in stampa;
- c) garantisce che il materiale stampato sia fedele alle bozze approvate dal dirigente scolastico o ad un suo delegato.

6. L'approvazione da parte del dirigente scolastico, o di un suo delegato, non può ledere in alcun modo la libera espressione del pensiero degli studenti, ma ha il solo scopo di garantire che il giornale non contenga epiteti ingiuriosi, calunnie, vilipendi e ogni altra parola o frase o immagine che configuri in qualche modo un reato.
7. Allo scopo di migliorare la qualità del giornale, la redazione deve scegliere uno o più docenti di riferimento, a cui sottoporre problemi e chiedere consigli. Le soluzioni proposte e i consigli forniti non hanno carattere vincolante.
8. I membri della redazione possono ritrovarsi anche in orario scolastico, ma per non più di 2 ore di lezione al mese.

Art. 4 - Fogli volanti

1. Gli studenti possono diffondere all'interno dell'istituto fogli volanti stampati a loro spese, comunicandone il contenuto al dirigente con almeno 24 ore di anticipo. Quest'ultimo può impedirne la diffusione qualora ravvisi elementi che potrebbero configurare forme di ingiuria, calunnia o vilipendio.
2. In calce ad ogni foglio volante, da solo o a fianco di altri nomi o sigle, compare sempre il nome di almeno uno studente dell'istituto che, pertanto, risulta associato alla responsabilità di quanto scritto o raffigurato nel foglio volante.
3. E' ammessa la diffusione anche di fogli preparati e sottoscritti da organizzazioni esterne alla scuola, escluse sigle partitiche o comunque riconducibili a partiti.
4. La distribuzione dei fogli volanti avviene prima dell'inizio o dopo il termine delle lezioni, sull'uscio della scuola, provocando il minimo ritardo possibile nello scorrimento degli studenti in ingresso o in uscita.
5. Sono proibiti i volantini pubblicitari di iniziative a precipuo fine di lucro.

Art. 5 - Associazioni "Amici del Liceo Ferraris" e "Amici del Quinto Ennio"

1. Il Liceo favorisce la continuità del legame con gli ex studenti che vogliano costituire una loro associazione e con quanti intendano sostenerne e favorirne la vita.
2. La scuola ospita nella propria sede le riunioni degli "Amici del Liceo Ferraris" e degli "Amici del Quinto Ennio" e dà loro un autonomo spazio all'interno e/o a fianco del proprio sito internet.

Art. 6 - Riunioni pomeridiane

1. Le associazioni sorte all'interno del Liceo possono chiedere al dirigente scolastico di riunirsi anche in orario pomeridiano.
2. Il dirigente scolastico, visto l'ordine del giorno della riunione richiesta, e valutata l'assenza di rischi di alcun genere, dà il suo assenso, sentito il direttore dei servizi amministrativi e generali, compatibilmente con la disponibilità del personale di sorveglianza.

Art. 7 - Bacheche

1. La Scuola mette delle "bacheche" a disposizione:
 - a) del comitato studentesco;
 - b) della redazione del giornale degli studenti;
 - c) di ciascuna delle altre associazioni studentesche eventualmente sorte;
 - d) delle associazioni "Amici del Liceo Ferraris" e "Amici del Quinto Ennio"